

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1995

Presidenza del presidente CORASANITI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1336) SALVATO ed altri: *Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e passim
BRICCARIELLO (Misto)	4, 5, 7 e passim
DE MARTINO Guido (Progr. Feder.)	8
FIEROTTI (Forza Italia)	6, 10
MAGLIOZZI (AN)	5, 10
MARCHETTI (Rif. Com. Progr.)	4, 9
PASQUINO (Progr. Feder.), relatore alla Commissione	4, 8, 9
PERLINGIERI (PPI)	4, 6, 7
PIERONI (Progr. Verdi-La Rete)	5, 7
SPERONI (Lega Nord)	10
VILLONE (Progr. Feder.)	4, 5, 6 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1336) SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1336.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del provvedimento e degli emendamenti ad esso presentati, che sono stati già illustrati e sui quali è stato altresì espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo:

Art. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai candidati che risultino eletti o che conseguano nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT.

3. All'onere complessivo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «ai candidati» fino a: «espressi» con le seguenti: «al partito o al movimento politico ai quali abbiano dichiarato di appartenere i candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi nonchè ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo che adempiano alle stesse condizioni».

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

1.3

IL RELATORE

All'emendamento 1.2, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «presente».

1.2/1

SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della medesima legge».

1.2

MARCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la parola: «rimborso» è sostituita, ovunque ricorra, con la parola: «contributo».

1.5

SPERONI, ZACCAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale contributo al rimborso delle spese elettorali non è trasferibile nè rinunciabile a favore dei partiti o dei movimenti di appartenenza dei candidati. È nulla qualsiasi rinuncia, preventiva alla candidatura, del diritto al rimborso e qualsiasi forma di cessione o di delegazione di pagamento a favore dei partiti o dei movimenti politici».

1.4

PERLINGIERI, BRICCARIELLO

Comunico che il senatore Fierotti ha presentato un ulteriore emendamento, il cui testo è il seguente:

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis. - (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive al fine dell'erogazione del contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, si applicano le norme di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, articolo 9.»

1.6

FIEROTTI

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'emendamento del senatore Fierotti recepisca lo spirito del provvedimento e pertanto mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Fierotti, di cui ho poc'anzi dato lettura

È approvato.

Rimane pertanto assorbito l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

Passiamo ora alla votazione dei successivi emendamenti presentati all'articolo 1.

PERLINGIERI. Signor Presidente, insieme alla collega Bedoni faccio mio il subemendamento 1.2/1 presentato dal senatore Speroni, che in questo momento è assente.

VILLONE. Vorrei far presente l'opportunità di una riscrittura dell'emendamento 1.2 del senatore Marchetti, che è formulato come modifica alla legge n. 515 del 1993, mentre a mio avviso dovrebbe essere inserito direttamente nel testo del provvedimento.

MARCHETTI. Aderisco al suggerimento del senatore Villone e formulo il mio emendamento come articolo aggiuntivo all'articolo 1.

PERLINGIERI. Signor Presidente, voglio fare mio l'emendamento 1.2/1 non solo per un fatto di cortesia, perchè il senatore Speroni è assente, ma perchè credo che questo disegno di legge debba avere effetto rivolgendosi al futuro, laddove l'intento del senatore Marchetti è quello di fare retroagire la norma.

PRESIDENTE. Comunque, se vogliamo considerare l'emendamento del senatore Marchetti aggiuntivo di un articolo 2 al disegno di legge, dobbiamo prima approvare l'articolo 1.

PERLINGIERI. E allora facciamo una norma retroattiva anche per la legge n. 515!

BRICCARELLO. Fermo restando che l'intento è la retroattività, perchè introdurla con una norma piuttosto ambigua e surrettizia? Perchè non fare un emendamento più esplicito? Così è una proposta farisaica. Stiamo cercando di giocare sui tempi. Diciamo espressamente che si applicano le norme retroattivamente.

PRESIDENTE. Se si vogliono perseguire i fini avuti di mira dal proponente l'emendamento, dobbiamo farne un separato articolo aggiuntivo, sul quale discuteremo dopo, perchè diventerebbe l'articolo 2. Se invece volessimo prevedere qualcosa in merito alla validità temporale delle norme in esame nel senso indicato dall'emendamento proposto dal

senatore Speroni, credo che si tratterebbe di una specificazione del tutto inutile.

Stando così le cose, propongo l'accantonamento degli emendamenti 1.2/1 e 1.2, nonché dell'emendamento 1.3.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Possiamo quindi procedere con l'esame dei rimanenti emendamenti presentati all'articolo 1, cioè gli emendamenti 1.5 e 1.4.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Speroni e Zaccagna. Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Perlingieri e Briccarello.

BRICCARELLO. S'illustra da sè, signor Presidente.

VILLONE. Signor Presidente, esprimiamo il nostro voto contrario per i motivi che dicevamo ieri circa l'inopportunità di toccare una problematica così delicata in un contesto come questo.

PIERONI. Signor Presidente, prima di far la mia dichiarazione di voto, voglio semplicemente chiedere se non sia il caso di ascoltare il parere del relatore in merito.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, nel corso della precedente seduta ho fatto una dichiarazione nella quale ho affermato che ritengo sia il caso di recepire il portato della legge n. 515 del 1993 e che rimanga ben chiaro il proposito di stabilire un rimborso ai partiti, non ai candidati. La legge su questo è molto chiara. Il disegno di legge attualmente al nostro esame serve ad estendere questi stessi rimborsi in caso di elezione suppletive. Si tratta quindi soltanto di richiamare quella stessa legge e di dire che si applica anche ai casi di elezioni suppletive.

Ritengo non sia possibile fare una modificazione tale da poter chiarire le perplessità in ordine alle enunciazioni di diverso gergo che davano più interpretazioni alla volontà del legislatore. A me pare che l'opinione espressa dal senatore Perlingieri, cioè di dire che non si tratta di dare rimborsi ai partiti, ma che il rimborso stesso compete al singolo candidato che ne ha diritto e che non ne può fare delega anticipata e preventiva ai partiti, nè garantire il rimborso ai partiti in sua sostituzione, sia del tutto rivoluzionaria e innovativa.

Qui ci troviamo di fronte ad una alternativa: o decidiamo semplicemente di estendere l'applicazione della legge n. 515 anche alle elezioni suppletive; oppure rinnoviamo completamente un concetto espresso in tale legge per cui, anzichè ritenere semplicemente estesa l'applicazione della legge n. 515 rispetto alla dizione iniziale anche alle elezioni suppletive, si verrebbe a variarne completamente anche lo spirito. In tale ultimo caso, noi non ci troveremmo solo di fronte ad una semplice modifica emendativa di questa legge relativamente ai casi di elezioni suppletive, ma dovremmo andare a modificare lo spirito e lo spessore della legge principale. Ne avremmo anche i poteri, ma dovremmo entrare in un'ottica dispositiva che viene a ribaltare completamente il principio della legge richiamato nei casi di elezione suppletive. Quindi, a mio av-

viso, la riflessione della Commissione deve essere in questo senso, per decidere quale orientamento innovativo sia utile e quale no.

PRESIDENTE. Deve essere il senatore Perlingieri a valutare se non sia il caso da parte sua di rinunciare all'emendamento, nella quale ipotesi tutta questa discussione non avrà più significato anche in relazione all'emendamento proposto dal senatore Fierotti e già approvato. In tal modo, si lascerebbe soltanto l'indicazione che nulla si innova rispetto alla precedente legge, lasciando impregiudicato come debba interpretarsi la vecchia legge. È ovvio che invece l'eventuale rigetto dell'emendamento avrebbe un altro significato.

PERLINGIERI. Signor Presidente, vorrei affrontare la questione sotto due diverse visioni, una sostanziale e una formale. Per quanto concerne quella sostanziale, vorrei verificare se in questa Commissione c'è la volontà politica, che non vuole e non deve essere esplicitata con la contingenza dell'argomento in discussione che riguarda solo le elezioni suppletive, di dare una interpretazione autentica e chiara circa la scelta politica di voler distinguere il contributo che deve andare al partito da quello che deve andare al candidato. Questo sarebbe un certo tipo di discorso, e posso capire che in questo momento non lo si vuole fare; però si tratta di sapere qual è l'orientamento.

La seconda questione, di carattere formale, è che, se questo emendamento non lo si volesse inserire in questa sede, ma in linea di massima c'è la volontà di cambiare e di operare una interpretazione autentica delle disposizioni della legge n. 515, io allora potrei tramutare questo emendamento in un ordine del giorno che impegni il Parlamento a rivedere l'intera materia perchè si possa distinguere e chiarire quello che è il contributo che va al partito e l'eventuale rimborso spese che deve andare al singolo candidato.

FIEROTTI. Signor Presidente, preannuncio fin d'ora il mio voto favorevole ad un eventuale ordine del giorno formulato in questi termini, anche perchè non posso non considerare quello che è stato già detto in questa sede e il testo già approvato del mio emendamento. La volontà è intanto quella di non interferire sulla norma vigente, anche se ci sono molte perplessità, anche se in molti di noi, come brillantemente esposto dal collega Perlingieri, c'è la volontà di cambiare.

Esprimo dunque il mio orientamento favorevole ad un ordine del giorno di indirizzo, a futura memoria, di cui ovviamente poi potrà essere tenuto conto dalla nostra Commissione e dall'Assemblea.

VILLONE. Signor Presidente, non so adesso in quale tipo di ordine del giorno il collega Perlingieri potrebbe trasformare l'emendamento in oggetto. Dobbiamo però essere chiari. Se con l'ordine del giorno si intende sottolineare l'opportunità di rivedere la disciplina complessiva sul finanziamento dei partiti politici sono d'accordo; se invece esso tende ad esaminare isolatamente la questione dei rimborsi elettorali, al fine di indicare che essi vanno attribuiti ai candidati e non ai partiti, non posso dare la mia adesione.

PERLINGIERI. Non ho detto che non deve essere previsto un contributo per i partiti, ma che bisogna ripensare la disciplina e distinguere il contributo che va al partito dal rimborso spese che va al candidato.

Non sto parlando di finanziamento dei partiti politici (i quali ricevono fondi anche in circostanze diverse dalle elezioni): sto dicendo soltanto che, nell'ambito del contributo che si eroga, in occasione delle elezioni, per le spese elettorali, si deve distinguere la parte che andrà al partito (nella percentuale che il legislatore indicherà) e quella che andrà al candidato a titolo di rimborso spese. Se la Commissione lo ritiene, lo possiamo stabilire come interpretazione innovativa.

In sostanza, con l'ordine del giorno si formulerebbe l'impegno a rivedere la materia alla luce di questa distinzione. In occasione delle elezioni (suppletive o no) bisogna cioè separare il contributo che va al partito dal rimborso spese destinato ai candidati.

PIERONI. Per quanto mi concerne, rispetto all'impostazione data dal collega Perlingieri non mi sembra possibile porre la questione in termini di interpretazione autentica della legislazione vigente, perchè quest'ultima prevede una serie di passaggi che non possono essere saltati.

Il collega Perlingieri conosce quanto me la figura del mandatario, che è il canale attraverso il quale vengono raccolti i fondi per le spese affrontate dal candidato. A questo punto dovremmo prevedere un rimborso delle spese sostenute dal candidato attraverso la figura del mandatario, ma così facendo ci immetteremmo in una linea che non potrebbe essere che innovativa rispetto alla legge n. 515.

Qui si apre un'altra questione. A nessuna Commissione, a nessun consesso può essere chiesto di approvare un ordine del giorno innovativo rispetto alla legislazione vigente se non si prospettano i passaggi essenziali dell'innovazione stessa. Non ho ostilità di principio al rimborso delle spese personali affrontate dal candidato, ma pongo il problema di come evitare che in tal modo si vanifichi il rispetto di un tetto massimo. È evidente, infatti, che il candidato, sentendosi garantito del rimborso delle spese fino ad un certo tetto, spenderebbe l'intera cifra. Tanto vale allora prevedere che a ciascun candidato sia attribuita una determinata cifra, prima della campagna elettorale.

Il criterio mi è oscuro, e siccome entriamo in un campo innovativo - e non interpretativo - della normativa vigente, prima di potermi pronunciare sull'ordine del giorno ritengo che esso dovrebbe essere specificamente formulato.

PERLINGIERI. Signor Presidente, resto un po' mortificato da questa discussione, perchè non si è voluto capire lo spirito del contributo che ho inteso dare ai nostri lavori.

Quindi mi allontano dalla Commissione e ritiro la mia firma all'emendamento 1.4.

BRICCARELLO. Lo spirito di questo emendamento era del tutto diverso. Intanto la normativa non era ben formulata neanche all'inizio, perchè vi era una contraddizione, là dove si parlava di contributi e poi di rimborso spese. Se si vuole che emerga una *ratio* logica e se si in-

tende procedere nel senso della famosa *par condicio* bisogna eseguire un calcolo più esatto.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Senatrice Briccarello, qui la *par condicio* non c'entra niente.

BRICCARELLO. C'entra, invece, perchè il candidato che può permetterselo, magari attraverso il mandatario, sfonda il tetto massimo stabilito; vi può essere invece un candidato che fa fatica a tenere in piedi un certo tipo di campagna elettorale. Il ragionamento del senatore Pieroni, secondo cui il candidato spenderebbe tutto perchè tanto sarà rimborsato dell'intera cifra stabilita non mi sembra valido. È giusto essere nella stessa condizione di chi possiede, per sua fortuna, maggiori mezzi e stabilire quindi condizioni di parità. Ben venga dunque una legge che consenta una parità effettiva a tale riguardo.

Le disposizioni «ostrogote» - se mi è consentito il termine - sul mandatario avevano una finalità diversa, che era quella di garantire che i contributi venissero tutti registrati, così come le spese.

Con il nostro emendamento, invece, si voleva semplicemente affermare l'opportunità di ipotizzare un contributo. Non si tratta di un contributo al partito, perchè i contributi ai partiti vengono dati in altro modo e con altra normativa. Qui si tratta del rimborso delle spese vive che il candidato ha effettivamente sostenuto.

Ripensare la normativa attraverso la formulazione di un ordine del giorno voleva dire, in sostanza, prendere atto delle diverse situazioni, e restituire al candidato quanto ha effettivamente speso, con un'indicazione che tra l'altro dovrebbe fare fede.

Se vogliamo esaminare questo emendamento nella sua luce esatta, con esso si correggeva una legge mal fatta, consentendo il necessario rimborso per le spese sostenute dai candidati. Inoltre, con l'ordine del giorno si voleva ripristinare una situazione di parità.

Volere partire dal presupposto che il candidato, solo per il fatto che avrà un rimborso, lo spenderà tutto, a parte il fatto che è aleatorio, è un discorso di mala fede *a priori*, perchè è normale che un candidato ritenga di fare tutto quanto è nelle sue possibilità per essere eletto. Se un candidato ha delle disparità rispetto ad un altro che magari dispone di maggiori mezzi, si può fare in modo che non ci sia disparità neanche rispetto a questo tipo di situazione.

DE MARTINO Guido. A mio giudizio, in questa fase e in una materia così delicata, si dovrebbe procedere, da parte della Commissione, ad approvare delle cose che sono mature e sulle quali si può realizzare un ampio accordo in questa Commissione. Tutte le questioni che attengono al finanziamento della politica sono controverse e difficili da affrontare.

L'emendamento in discussione affronta questioni difficili da risolvere, per le quali non c'è un sufficiente grado di maturazione e di consenso. Pertanto, inviterei la Commissione ad approvare il disegno di legge attenendosi al livello cui è arrivata la maturazione degli argomenti al nostro esame.

PRESIDENTE. Innanzi tutto si tratta di capire se i presentatori mantengono l'emendamento o no.

BRICCARELLO. Signor Presidente, io avrei l'intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno, esattamente come diceva il senatore Perlingieri. In questo momento il senatore Perlingieri se ne è andato, e quindi ho da sola questa responsabilità. Comunque, insisto quanto meno su un ordine del giorno, che mi riservo di formulare in tempi rapidi e di portare a conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. La invito a formularlo, senatrice Briccarello, onde sia possibile esaminarlo e porlo in votazione.

VILLONE. Signor Presidente, avrei una proposta da fare: si proceda comunque con la votazione dell'emendamento e si veda quale può essere il risultato della votazione stessa.

PASQUINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo che il relatore dovrebbe intervenire in merito ad una valutazione degli emendamenti, se il Presidente gli dà la parola, come mi sembra logico che avvenga.

Non sono intervenuto sulla discussione perchè la ritengo del tutto estranea al disegno di legge che stiamo discutendo. Se vogliamo aprire un dibattito, lo possiamo aprire su qualcosa che sia stato formulato, in modo tale che un eventuale dibattito abbia una qualche utilità. Per come è formulato al momento l'emendamento 1.4, io sono contrario. Se verrà formulato un ordine del giorno, lo leggerò e lo valuterò. Non posso «sentirmi raccontare» un eventuale ordine del giorno. Quando questo ci sarà, esprimerò il mio parere. Se invece l'emendamento viene mantenuto e sarà messo in votazione, io esprimo parere nettamente contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato e quindi non possiamo porlo in votazione. Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti successivi. Essendo decaduto l'emendamento 1.5 ed essendo stato ritirato l'emendamento 1.4, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, precedentemente accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

MARCHETTI. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 1.2, precedentemente accantonato, con la seguente dizione:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1.2 (Nuovo testo)

MARCHETTI

. In tal modo diventa un articolo aggiuntivo, signor Presidente, come prima anticipato.

SPERONI. Signor Presidente, in relazione alla riformulazione da parte del senatore Marchetti dell'emendamento 1.2, anch'io intendo riformulare il mio emendamento 1.2/1, che ad esso si riferiva. La nuova formulazione del mio emendamento è la seguente:

All'emendamento 1.2 (Nuovo testo), sostituire le parole: «legge 10 dicembre 1993, n. 515», con le seguenti: «presente legge».

1.2/1 (Nuovo testo)

SPERONI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo prima procedere alla votazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2/1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 (Nuovo testo).

FIEROTTI. Signor Presidente, mi asterrò su questo emendamento.

MAGLIOZZI. Anch'io, signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Marchetti.

È approvato.

Invito ora la senatrice Briccarello a far conoscere alla Commissione il testo dell'ordine del giorno precedentemente preannunciato.

BRICCARELLO. Ritengo, signor Presidente, che non sia realmente possibile formulare un ordine del giorno, in quanto non avrebbe senso impegnare il Governo in questa fase ad affrontare l'argomento in questione, e pertanto rinuncio alla presentazione dell'ordine del giorno. Confermo comunque il ritiro dell'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'avvertenza che l'Ufficio di Presidenza provvederà, all'eventuale coordinamento, ove si rendesse necessario.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

